

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **220/1987** (ECLI:IT:COST:1987:220)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ANDRIOLI** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **06/05/1987**; Decisione del **03/06/1987**

Deposito del **08/06/1987**; Pubblicazione in G. U. **08/07/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4360**

Atti decisi:

N. 220

ORDINANZA 3-8 GIUGNO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, c.p.m.p., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 marzo 1980 dal Tribunale militare territoriale di Torino nel procedimento penale a carico di Di Prima Giovanni, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 7 ottobre 1980 dal Tribunale militare territoriale di Torino nel procedimento penale a carico di Cammarano Gaetano, iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice relatore Ettore GALLO.

Ritenuto, in fatto, che con due successive ordinanze, rispettivamente del 19 marzo e del 7 ottobre 1980, il Tribunale militare territoriale di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.m.p. nella parte in cui stabilisce in un mese il limite minimo della pena della reclusione militare, con riferimento all'art. 3 Cost.;

che l'ordinanza assume a tertium comparationis l'art. 23 del codice penale che, al primo comma, fissa invece in giorni 15 il minimo della pena della reclusione, pur riconoscendo che non sorgerebbe problema alcuno se le due specie di sanzioni detentive fossero destinate a rimanere reciprocamente estranee nei due rispettivi ordinamenti;

che, al contrario, rileva l'ordinanza l'esistenza di una loro reciproca sostituibilità, sancita nell'art. 27 c.p.m.p., per quanto attiene alla possibilità di sostituire la pena della reclusione con quella della reclusione militare, e nell'art. 65, primo comma, n. 2 c.p.m.p., per quanto si riferisce all'ipotesi inversa: sostituzione che avviene sempre per eguale durata di quella originariamente inflitta;

che, pertanto, sembra al giudice rimettente irrazionale che la reclusione militare abbia un minimo più elevato di quella comune e che resti, perciò, violato il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 Cost.;

Considerato, in diritto, che questa Corte ha più volte affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore determinare l'entità della pena edittale e fissare i minimi di ogni specie di pena, salvo che il relativo apprezzamento di politica legislativa meriti censura a causa di eccessività che lo privi di qualsiasi razionale giustificazione (sentenze numeri 208 del 1974, 18 del 1973, 109 del 1968);

che il divario fra minimo della reclusione militare e minimo della reclusione comune non è tale (giorni 15) da potersi di per se stesso qualificare eccessivo, né quel minimo lo è, comunque, in senso assoluto;

che, peraltro, la reclusione militare, per le modalità esecutive e per gli effetti ad essa collegati, va considerata quale pena autonoma, dotata di autonoma disciplina giuridica; né, d'altra parte, è stata qui contestata la distinzione fra pena della reclusione militare e quella comune, ma soltanto il divario fra i minimi assoluti;

che non è ravvisabile, quindi, alcuna irrazionalità nel fatto che, rispetto a pene detentive di natura diversa, il legislatore abbia ritenuto, nel suo discrezionale potere, di fissare per l'una un minimo lievemente superiore;

che nemmeno viene a verificarsi alcuna incongruenza a causa del principio di sostituibilità, dato che il cittadino alle armi in nessun caso viene sottoposto a detenzione più lunga di quella che gli è stata inflitta, ché semmai, come ricorda la stessa ordinanza, stando a qualche giudicato del cessato Tribunale Supremo, nel caso di sostituzione della reclusione militare con reclusione comune, il minimo può scendere anche al disotto di quello previsto dall'art. 26 c.p.m.p.;

che, pertanto, la questione proposta, è manifestamente non fondata, e che gli incidenti, riferendosi alle stesse disposizioni nei confronti di uguali parametri, possono essere decisi con unica ordinanza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.26, comma primo, c.p.m.p. sollevata dal Tribunale militare territoriale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe, nei confronti dell'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.